



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

REGGIA DI CASERTA

Capitolato speciale

*AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA LICENZA D'USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE
DEL MARCHIO REGGIA DI CASERTA*

CIG: 7016790648

INDICE

Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENSING	3
ART. 2 – FINALITA' DEL LICENSING.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO	3
ART. 5 - OGGETTI E VENDITE DI PRODOTTI ALLA REGGIA DI CASERTA E AL PERSONALE DIPENDENTE.....	4
ART. 6 - MISURE ANTI-CONTRAFFAZIONE	4
ART. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PROPRIETA' INDUSTRIALE	4
ART. 8 – ONERI.....	5
Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI	5
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE	5
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICA.....	6
ART. 06 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	6
ART. 07 - DIVIETO DI CESSIONE	7
ART. 08 – RESPONSABILITA'	7
ART. 09 – PERSONALE	7
ART. 10 - FALLIMENTO O MORTE DEL LICENZIATARIO	7
ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI	8
ART. 12 - CONTABILITÀ E CONTROLLO	8
ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, ROYALTIES, QUANTITATIVI MINIMI E MINIMO GARANTITO.....	8
ART. 14 - PENALI.....	8
ART. 15 - RISOLUZIONE	9
ART. 16 - RECESSO	9
ART. 17 - FORO COMPETENTE.....	9
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	10
ART. 19 –STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-.....	10
ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	10

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENSING

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento ad un licenziatario della licenza d'uso per lo sfruttamento commerciale del marchio promozionale della Reggia di Caserta mediante la produzione e vendita al pubblico di un amaro, prodotto brandizzato, nonché iniziative di marketing e di co-marketing.

ART. 2 – FINALITA' DEL LICENSING

2.1 La Reggia di Caserta attraverso l'autorizzazione allo sfruttamento commerciale del marchio promozionale della Reggia di Caserta, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- mettere in luce il rapporto col territorio campano, con le sue tradizioni, le sue eccellenze e i valori di posizionamento del "brand Reggia di Caserta":
 - a. innovazione
 - b. creatività
 - c. conoscenza
- promuoverne l'immagine, favorire e sviluppare il rapporto con i cittadini;
- conseguire risparmi di spesa attraverso la valorizzazione di beni immateriali di cui è titolare;
- contrastare iniziative commerciali non autorizzate, potenzialmente lesive della propria immagine istituzionale e degli interessi della reggia di Caserta.

2.2 La procedura aperta è finalizzata a selezionare l'operatore economico capace di produrre e commercializzare un amaro (bevanda spiritosa di gusto prevalentemente amaro, ottenuta mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali presenti nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta, in particolare canfora, citronella, arancia amara, camelia, cicoria, finocchietto, bacche di mirto, ulivo, bergamotto e limoni, cui sarà affidata la licenza d'uso e lo sfruttamento commerciale del marchio Reggia di Caserta, alle condizioni di seguito specificate.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Per Marchio si intende il marchio della Reggia di Caserta. Per Licenziatario si intende il Concessionario. Per Amministrazione e per Reggia di Caserta indistintamente si intende Reggia di Caserta. Per prodotti si intendono quelli riportanti il marchio promozionale e appartenenti alle categorie merceologiche per le quali il marchio verrà concesso dalla Reggia di Caserta.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

4.1. Il licenziatario, al fine di garantire alla Reggia di Caserta di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di controllo, dovrà sottoporre ed ottenere approvazione, scritta ed esplicita, delle seguenti fasi di processo:

4.1.1. Le categorie di prodotto, i prodotti e tutte le loro caratteristiche in conformità con la proposta presentata in sede di gara e alle specifiche ivi contenute;

4.1.2. Le principali condizioni contrattuali, in particolare le royalties e i quantitativi minimi;

4.1.3. La/le style guide creativa del prodotto e categorie di prodotto;

4.1.4. I canali di distribuzione nonché i mercati.

4.5. Il Licenziatario si impegna ad assicurare la gestione della vendita on-line delle produzioni ufficiali a marchio, attraverso un sito web (e-store) dedicato. L'e-store potrà essere utilizzato anche

quale strumento per consentire l'accesso alla scontistica riservata al personale della Reggia di Caserta.

4.5.1. Il Licenziatario si impegna ad assicurare anche l'eventuale gestione della vendita temporanea negli spazi messi a disposizione dalla Reggia di Caserta, negli stand fieristici in Italia o nei road-shows promozionali/istituzionali; tale attività dovrà essere svolta direttamente o in presenza di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, anche per il tramite di questi;

4.5.2. Il Licenziatario si impegna a distribuire i prodotti anche presso i punti vendita individuati dalla Reggia di Caserta per effetto di rapporti con soggetti pubblici territoriali, fatto salvo l'eventuale preesistenza di accordi che rendano incompatibile quanto predetto.

4.6. Il Licenziatario si impegna a tenere indenne la Reggia di Caserta da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei Prodotti e/o danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potessero eventualmente cagionare a terzi, prevenendo eventuali danni d'immagine;

4.7. Il Licenziatario dovrà provvedere a tutelare gli interessi della Reggia di Caserta perseguendo ogni utilizzo illegittimo del marchio in contratto; allo scopo dovrà a propria cura e spese stipulare un contratto valido per la durata della licenza, con uno studio legale specializzato o con esperienza nel settore della tutela dei marchi.

Prima della sottoscrizione del contratto di licenza dovrà essere fornita a cura e spese del licenziatario copia del contratto stipulato con lo studio legale.

ART. 5 – OGGETTI E VENDITE DI PRODOTTI ALLA REGGIA DI CASERTA E AL PERSONALE DIPENDENTE

Il Licenziatario si impegna direttamente:

1. a vendere alla Reggia di Caserta o a produrre per la stessa che ne faccia richiesta, i prodotti a prezzo di costo;
2. a vendere al personale dipendente dell'Amministrazione i prodotti a condizioni vantaggiose, praticando almeno lo sconto del 30% rispetto ai listini prezzi al pubblico vigenti al momento dell'acquisto.

ART. 6 - MISURE ANTI-CONTRAFFAZIONE

La Reggia di Caserta, al fine di arginare il fenomeno della contraffazione, e di controllare e garantire l'autenticità del prodotto licenziato, ha individuato nell'ologramma il mezzo più idoneo a perseguire tale fine. Il Licenziatario dovrà pertanto vigilare affinché venga applicato l'ologramma, a cura e spese proprie su ogni prodotto immesso sul mercato.

Il Licenziatario, inoltre, qualora non possa provvedervi direttamente, dovrà affidare ad apposita azienda specializzata in sistemi di antisofisticazione e di tutela del marchio, la realizzazione della matrice/master dell'ologramma.

Il Licenziatario potrà inoltre avvalersi della stessa azienda anche per i servizi necessari ed attinenti alla produzione degli ologrammi nonché per tutti i servizi necessari e conseguenti, quali le attività di controllo sui sub-licenziatari, in relazione al rispetto dell'obbligo di applicare l'ologramma sui prodotti ufficiali.

ART. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

Spettano alla Reggia di Caserta tutti i diritti in esclusiva illimitatamente nel tempo per la realizzazione e lo sfruttamento, di quanto verrà prodotto sotto il profilo concettuale/creativo/grafico e sotto il profilo tecnico durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, senza che il Licenziatario abbia nulla a pretendere, salvo diversi accordi relativi a particolari casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

A tal fine il Licenziatario dovrà presentare unitamente alle proposte di realizzazione del prodotto per

le dovute autorizzazioni di cui al precedente ART. 4, le rispettive liberatorie e/o atti di cessione gratuita a favore del Reggia di Caserta per l'utilizzo e lo sfruttamento.

ART. 8 – ONERI

Nessun onere economico per le prestazioni oggetto del presente contratto potrà essere posta a carico della Reggia di Caserta.

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione della licenza sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

1.1. La Reggia di Caserta concederà al Licenziatario l'uso del marchio con le eccezioni specificate di seguito al punto 1.3.

La Reggia di Caserta si riserva la facoltà di concedere, anche su proposta del Licenziatario, di poter abbinare eventuali ulteriori simboli, immagini, e scritte, almeno alle medesime condizioni previste dal presente capitolato.

1.2. I rapporti tra il Licenziatario e la Reggia di Caserta saranno regolati mediante contratto di licenza.

1.3. La Reggia di Caserta si riserva la facoltà di utilizzare il marchio per proprie finalità istituzionali non lucrative e/o progetti in co-branding e di concede il marchio per altri prodotti che non siano in concorrenza, come da avviso pubblicato sul sito della Reggia di Caserta, anche avvalendosi di ditte e aziende individuate direttamente, senza che il Licenziatario possa avanzare pretese su tali prodotti.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'introito per la Reggia di Caserta del contratto di licensing sarà determinato dalle seguenti componenti:

1) dall'ammontare complessivo del minimo garantito posto a base d'asta aumentato per ogni anno del rialzo percentuale offerto.

2) dall'importo derivante dall'applicazione della percentuale di royalty offerta sul fatturato di royalty realizzato.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 48 mesi con decorrenza dalla data di emissione dell'ordine di inizio delle attività, con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo.

Il presente contratto produrrà effetto per ulteriori 6 mesi, al fine di esaurire le scorte di prodotti riportanti il marchio, decorsi i quali, deve cessare comunque l'uso del marchio, eventualmente distruggendo le relative etichette sulle scorte ancora disponibili. Si intenderà automaticamente scaduto alla data sopra prevista senza necessità di preventiva comunicazione alcuna. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo fino a 12 mesi, senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 15 giorni. Le condizioni economiche sono quelle dell'ultimo fermo restando tutti gli altri obblighi contrattuali.

ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione

contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sul minimo garantito per il quadriennio di € 150.000,00.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito esclusivamente mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla "Reggia di Caserta". La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le modalità di svincolo saranno definite dalla Reggia di Caserta.

ART. 06 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Licenziatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente. Il Licenziatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il Licenziatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: 8 Parte I (Proprietà intellettuale e Proprietà industriale), 14 Parte II (Penali) e 15 Parte II (Risoluzione). L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in

ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 07 - DIVIETO DI CESSIONE

Il Licenziatario non potrà cedere, in tutto o in parte, a terzi il contratto di licenza d'uso del marchio, senza il consenso scritto della Reggia di Caserta

ART. 08 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizi è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta sia accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione. E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al prestatore di servizi di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 09 – PERSONALE

Inquadramento contrattuale:

Il prestatore di servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale:

La prestazione dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza:

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96) e successive modifiche/integrazioni.

ART. 10 - FALLIMENTO O MORTE DEL LICENZIATARIO

Il fallimento del Licenziatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il Licenziatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il Licenziatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del

servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine: potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 12 - CONTABILITÀ E CONTROLLO

1. La Reggia di Caserta avrà il diritto, in corso di contratto e fino alla scadenza del suddetto termine, di controllare, anche a mezzo di propri professionisti o società di revisione all'uopo incaricate, mediante ispezioni da effettuarsi in ore lavorative e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la contabilità e ogni altra documentazione di supporto a detta contabilità, nonché di estrarne copia, il tutto a proprie spese.

2. L'omessa o incompleta contabilizzazione, anche in uno solo dei reports trimestrali, di quanto dovuto dal Licenziatario alla Reggia di Caserta a titolo di royalties, rispetto a quanto effettivamente contabilizzato dal Licenziatario, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva messa in mora da parte della Reggia di Caserta.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, ROYALTIES, QUANTITATIVI MINIMI E MINIMO GARANTITO

1 RAPPORTI TRA REGGIA DI CASERTA E LICENZIATARIO

1.1. Il Licenziatario indipendentemente dal fatturato realizzato, dovrà versare il minimo garantito offerto in sede di gara, in conto royalties, pari al minimo garantito rialzato come da offerta presentata oltre IVA, e pagabile come segue: per il primo anno alla stipula del contratto di licensing, per gli anni successivi l'importo sarà versato ogni dodici mesi.

1.2. Il Licenziatario dovrà trasmettere alla Reggia di Caserta un report trimestrale riportante l'ammontare degli incassi. Il pagamento alla Reggia di Caserta delle royalties eccedenti i minimi garantiti dovrà essere effettuato dal Licenziatario con cadenza trimestrale ed in un'unica soluzione, entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.

1.3. Il Licenziatario dovrà corrispondere la quota di royalties spettante alla Reggia di Caserta trimestralmente, con pagamento da effettuarsi con bonifico presso la Banca Popolare di Bari IBAN IT63G0542404297000000000519 con la causale "pagamento royalties licenza d'uso marchio Reggia di Caserta".

ART. 14 - PENALI

In caso di inadempimento delle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato di seguito specificate saranno applicate le seguenti penalità:

a) violazione delle modalità di pagamento delle royalties – penale per ogni violazione di € 300,00 (euro trecento)

b) per mancanza di realizzazione di prodotti secondo le modalità e le condizioni proposte in offerta – penale di € 2.000,00 (euro duemila)

c) per ritardo nella realizzazione di prodotti - penale di € 100,00 (euro cento) al giorno

Nel caso di ulteriori inottemperanze alle prescrizioni generali del presente capitolato si applicherà: una penalità non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 5.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa. Le penali verranno detratte semestralmente a insindacabile giudizio dell'Amministrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 5 "DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – IMPRESA AGGIUDICATARIA"

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si intenderà equivalente al rifiuto di

effettuazione del servizio il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità sia tale da rendere necessario per l'Amministrazione provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 15 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., in caso di violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui ai precedenti articoli:

- a) mancato rispetto degli standard qualitativi previsti per i prodotti;
- b) omesso o incompleto pagamento delle somme dovute;
- c) omissioni nella contabilità e nei controlli;
- d) per scioglimento, cessazione o fallimento del Licenziatario;
- e) quando il Licenziatario si rende colpevole di frode;
- f) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del C.C.;
- g) cessione ad altri, da parte del Licenziatario, degli obblighi relativi al contratto;
- h) inattività del licenziatario rispetto ai termini indicati in offerta in sede di gara nel bussines planning
- i) danni d'immagine provocati alla Reggia di Caserta;
- j) mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l'esercizio dell'attività in oggetto del contratto.

Nel caso il marchio sia associato anche direttamente, indirettamente o occultamente alle seguenti attività:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale;
2. produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi;
3. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
4. mancato rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro;
5. diffida del contraente per tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. qualora vengano elevate penalità per un valore superiore al 10% del minimo garantito complessivo.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Licenziatario, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

L'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

ART. 16 - RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto di licensing, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o PEC. Il recesso non può avere effetto prima

che siano decorsi 3 mesi dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il licenziatario deve immediatamente cessare l'utilizzo del marchio promozionale della Reggia di Caserta, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 19 –STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto di licensing sarà stipulato mediante scrittura privata a cura del Responsabile Area contabile finanziaria. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Licenziatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività relative al licensing e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione degli obblighi del contratto.

Il Licenziatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Creta – mail ferdinando.creta@beniculturali.it
Tel.0823277443.

IL DIRETTORE
(dott. Mauro FELICORI)